

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 174

44° anno

27 giugno 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale** 1

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2001/470/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale** 25

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO**del 28 maggio 2001****relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.

(4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.

(5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri dell'Unione europea.

(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽⁴⁾. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove.

(8) Presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(1) GU C 314 del 3.11.2000, pag. 1.

(2) Parere espresso il 14 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(3) Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(4) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

- (9) La rapidità della trasmissione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, ferma restando l'osservanza di determinate condizioni quanto all'intelligibilità e all'affidabilità del documento pervenuto. Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.
- (10) Una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, quest'ultima dovrebbe informarne l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a un'esecuzione rapida della richiesta.
- (11) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.
- (12) L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire la richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.
- (13) Le parti e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove al fine di svolgerci un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.
- (14) I delegati dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da poter meglio valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall'autorità richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro, in modo da svolgerci un ruolo più attivo.
- (15) Per facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest'ultimo dà il proprio assenso ed alle condizioni stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competenti dello Stato membro richiesto.
- (16) Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l'autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per il suo ambito d'applicazione contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri. Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove.
- (18) Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾, non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nel presente regolamento.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (20) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, la Commissione ne esamina l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.
- (21) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede
 - a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, o
 - b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.
3. Ai sensi del presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie

1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in seguito denominate «richieste», sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto, in seguito denominata «autorità giudiziaria richiedente», all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, in seguito denominata «autorità giudiziaria richiesta».
2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

Articolo 3

Organo centrale

1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato
 - a) di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
 - b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
 - c) di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Sezione 1

Trasmissione della richiesta

Articolo 4

Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:
 - a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;
 - b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
 - c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
 - d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
 - e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
 - il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;
 - le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere esaminate;
 - laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;

- la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;
 - laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;
- f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;
- g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.

3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

Articolo 5

Lingue

La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che siano compilati i formulari.

Articolo 6

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano leggibili.

Sezione 2

Ricezione della richiesta

Articolo 7

Ricezione della richiesta

1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura in allegato.

Articolo 8

Richieste incomplete

1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.

2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D.

Articolo 9

Completamento della richiesta

1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 4, il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.

2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.

Sezione 3

Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

Articolo 10

Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste

1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

4. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.

Articolo 11

Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti

1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.

3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.

Articolo 12

Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente

1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «delegato» comprende i magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad esempio, periti.

3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura nell'allegato. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.

4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiedente determina, a norma dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

5. L'autorità giudiziaria richiedente comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali i delegati possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

Articolo 13

Misure coercitive

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiedente adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

Articolo 14

Rifuto di esecuzione

1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base

- a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, o
- b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiedente.

2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

- a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1, oppure
- b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,
- c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiedente a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure
- d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.

3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiedente per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.

4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiedente ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.

Articolo 15

Comunicazione di ritardi

Se l'autorità giudiziaria richiedente non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario F che figura in allegato, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.

Articolo 16

Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

L'autorità giudiziaria richiedente trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato in allegato.

Sezione 4

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente

Articolo 17

1. Un'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il formulario I che figura in allegato.

2. L'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3. L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario I, se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro.

In particolare, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.

L'organo centrale o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.

5. L'organo centrale o l'autorità competente possono rifiutare l'assunzione diretta delle prove solo qualora:

- a) la richiesta non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1,
- b) la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 ovvero,
- c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro.

Sezione 5

Spese

Articolo 18

1. Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.

2. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso

- dei compensi versati ai periti o agli interpreti e
- delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta.

Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Modalità d'applicazione

1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale, disponibile anche elettronicamente, contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo 21.

2. L'aggiornamento e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

- a) entro il 1° luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 mantenuti tra gli Stati membri;
- b) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
- c) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 22

Comunicazioni

Entro il 1° luglio 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
- b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti di cui all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

- c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- d) le lingue che possono essere utilizzate per la richiesta di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Articolo 23

Riesame

Entro il 1° gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'applicazione pratica dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli articoli 17 e 18.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, eccettuati gli articoli 19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

ALLEGATO

FORMULARIO A

Richiesta di assunzione delle prove

articolo 4 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
3. Autorità giudiziaria richiedente:
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 3.2.2. Località + codice:
 - 3.2.3. Paese:
 - 3.3. Tel.:
 - 3.4. Telefax:
 - 3.5. Posta elettronica:
4. Autorità giudiziaria richiesta:
 - 4.1. Nome:
 - 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 4.2.2. Località + codice:
 - 4.2.3. Paese:
 - 4.3. Tel.:
 - 4.4. Telefax:
 - 4.5. Posta elettronica:
5. Nel procedimento proposto dall'istante/dall'attore:
 - 5.1. Nome:
 - 5.2. Indirizzo:
 - 5.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 5.2.2. Località + codice:
 - 5.2.3. Paese:

-
- 5.3. Tel.:
 - 5.4. Telefax:
 - 5.5. Posta elettronica:
 6. Rappresentanti dell'istante/dell'attore:
 - 6.1. Nome:
 - 6.2. Indirizzo:
 - 6.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 6.2.2. Località + codice:
 - 6.2.3. Paese:
 - 6.3. Tel.:
 - 6.4. Telefax:
 - 6.5. Posta elettronica:
 7. Convenuto/parte avversa:
 - 7.1. Nome:
 - 7.2. Indirizzo:
 - 7.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 7.2.2. Località + codice:
 - 7.2.3. Paese:
 - 7.3. Tel.:
 - 7.4. Telefax:
 - 7.5. Posta elettronica:
 8. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa:
 - 8.1. Nome:
 - 8.2. Indirizzo:
 - 8.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 8.2.2. Località + codice:
 - 8.2.3. Paese:
 - 8.3. Tel.:
 - 8.4. Telefax:
 - 8.5. Posta elettronica:

9. Presenza e partecipazione delle parti:
- 9.1. Le parti e gli eventuali loro rappresentanti assisteranno all'assunzione delle prove:
- 9.2. È richiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti:
10. Presenza e partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente:
- 10.1. I delegati assisteranno all'assunzione delle prove:
- 10.2. È richiesta la partecipazione dei delegati:
- 10.2.1. Nome:
- 10.2.2. Titolo:
- 10.2.3. Funzioni:
- 10.2.4. Compito:
11. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):
12. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire:
- 12.1. Descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
- 12.2. Audizione di testimoni:
- 12.2.1. Nome e cognome:
- 12.2.2. Indirizzo:
- 12.2.3. Tel.:
- 12.2.4. Telefax:
- 12.2.5. Posta elettronica:
- 12.2.6. Quesiti da porre ai testimoni o descrizione dei fatti sui quali devono essere esaminati (in allegato, se del caso):
- 12.2.7. Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso):
- 12.2.8. Si invita a raccogliere la deposizione
- 12.2.8.1. sotto giuramento:
- 12.2.8.2. con dichiarazione giurata:
- 12.2.9. Altre informazioni di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisa la necessità (in allegato, se del caso)
- 12.3. Altra assunzione delle prove
- 12.3.1. atti da esaminare e descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
- 12.3.2. oggetti da ispezionare e descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):

13. Si invita a dare esecuzione alla richiesta

13.1. secondo una procedura particolare (articolo 10, paragrafo 3) prevista dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e/o avvalendosi delle tecnologie della comunicazione (articolo 10, paragrafo 4) descritti nell'allegato:

13.2. Le informazioni seguenti sono necessarie a tal fine:

Fatto a:

Data:

Avviso di trasmissione della richiesta

articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

14. La richiesta esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria di cui al punto 4 ed è stata trasmessa a:

14.1. Nome dell'autorità giudiziaria competente:

14.2. Indirizzo:

14.2.1. Via + numero civico/casella postale:

14.2.2. Località + codice:

14.2.3. Paese:

14.3. Tel.:

14.4. Telefax:

14.5. Posta elettronica:

Fatto a:

Data:

FORMULARIO B

Dichiarazione di ricezione di una richiesta di assunzione delle prove

articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Autorità giudiziaria richiesta:
 - 4.1. Nome:
 - 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 4.2.2. Località + codice:
 - 4.2.3. Paese:
 - 4.3. Tel.:
 - 4.4. Telefax:
 - 4.5. Posta elettronica:
5. La richiesta è stata ricevuta dall'autorità giudiziaria di cui al punto 4 in data (data di ricezione).
6. La richiesta non può essere evasa in quanto:
 - 6.1. La lingua utilizzata per compilare il formulario non è accettata (articolo 5)
 - 6.1.1. Si prega di utilizzare una delle seguenti lingue:
 - 6.2. Il documento non è leggibile (articolo 6)

Fatto a:

Data:

FORMULARIO C

Dati complementari chiesti per l'assunzione delle prove

articolo 8 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:
5. La richiesta non può essere eseguita finché non figurano i seguenti dati complementari:
6. La richiesta non può essere eseguita prima che sia costituito un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3. Il deposito o l'anticipo dev'essere costituito come segue:

Fatto a:

Data:

FORMULARIO D

Accusa di ricezione del deposito o anticipo

articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2001, del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:
5. Il deposito o l'anticipo è stato ricevuto il (data di ricezione) dall'autorità giudiziaria di cui al precedente punto 4.

Fatto a:

Data:

FORMULARIO E

Comunicazione riguardo alla richiesta di avvalersi di procedure particolari e/o delle tecnologie della comunicazione

articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:
5. Non sussistono i requisiti per l'esecuzione della richiesta secondo la procedura particolare indicata al punto 13.1 della richiesta (formulario A) in quanto:
 - 5.1. la procedura richiesta è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta:
 - 5.2. l'espletamento della procedura richiesta non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico:
6. Non sussistono i requisiti per l'esecuzione della richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione di cui al punto 13.1 della richiesta (formulario A) in quanto:
 - 6.1. il ricorso alle tecnologie della comunicazione è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta:
 - 6.2. l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico:

Fatto a:

Data:

FORMULARIO F

Comunicazione della data e del luogo fissati per l'esecuzione dell'assunzione delle prove e delle condizioni di partecipazione

articoli 11, paragrafo 4, e 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
3. Autorità giudiziaria richiedente:
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 3.2.2. Località + codice:
 - 3.2.3. Paese:
 - 3.3. Tel.:
 - 3.4. Telefax:
 - 3.5. Posta elettronica:
4. Autorità giudiziaria richiesta:
 - 4.1. Nome:
 - 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 4.2.2. Località + codice:
 - 4.2.3. Paese:
 - 4.3. Tel.:
 - 4.4. Telefax:
 - 4.5. Posta elettronica:
5. Data e ora fissate per l'esecuzione dell'assunzione delle prove:
6. Luogo fissato per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, se diverso da quello di cui al punto 4:
7. Se del caso, condizioni alle quali le parti e gli eventuali loro rappresentanti possono partecipare:

8. Se del caso, condizioni alle quali i delegati dell'autorità giudiziaria richiedente possono partecipare:

Fatto a:

Data:

FORMULARIO G

Comunicazione di ritardi

articolo 15 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:
5. Non è possibile dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione per i seguenti motivi:
6. Si ritiene che sia data esecuzione alla richiesta entro il (indicare la data stimata)

Fatto a:

Data:

FORMULARIO H

Informazioni sull'esito della richiesta

articoli 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:
2. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:
5. La richiesta è stata eseguita:
Sono allegati i seguenti atti relativi all'esecuzione della richiesta:
6. L'esecuzione della richiesta è stata rifiutata in quanto:
 - 6.1. la persona da sottoporre ad audizione ha invocato un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base:
 - 6.1.1. alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta:
 - 6.1.2. alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente:
 - 6.2. La richiesta esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - 6.3. Secondo le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, l'esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario:
 - 6.4. L'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di dati complementari avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta in data (data della domanda):
 - 6.5. Non è stato costituito il deposito o l'anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3:

Fatto a:

Data:

FORMULARIO I

Richiesta di assunzione diretta delle prove

articolo 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'organo centrale/autorità competente:
3. Autorità giudiziaria richiedente
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 3.2.2. Località + codice:
 - 3.2.3. Paese:
 - 3.3. Tel.:
 - 3.4. Telefax:
 - 3.5. Posta elettronica:
4. Organo centrale/autorità competente dello Stato membro richiesto:
 - 4.1. Nome:
 - 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 4.2.2. Località + codice:
 - 4.2.3. Paese:
 - 4.3. Tel.:
 - 4.4. Telefax:
 - 4.5. Posta elettronica:
5. Nel procedimento proposto dall'istante/dall'attore:
 - 5.1. Nome:
 - 5.2. Indirizzo:
 - 5.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 5.2.2. Località + codice:
 - 5.2.3. Paese:

-
- 5.3. Tel.:
 - 5.4. Telefax:
 - 5.5. Posta elettronica:
 6. Rappresentanti dell'istante/dell'attore:
 - 6.1. Nome:
 - 6.2. Indirizzo:
 - 6.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 6.2.2. Località + codice:
 - 6.2.3. Paese:
 - 6.3. Tel.:
 - 6.4. Telefax:
 - 6.5. Posta elettronica:
 7. Convenuto/parte avversa
 - 7.1. Nome:
 - 7.2. Indirizzo:
 - 7.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 7.2.2. Località + codice:
 - 7.2.3. Paese:
 - 7.3. Tel.:
 - 7.4. Telefax:
 - 7.5. Posta elettronica:
 8. Rappresentanti del convenuto/della parte avversa:
 - 8.1. Nome:
 - 8.2. Indirizzo:
 - 8.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 8.2.2. Località + codice:
 - 8.2.3. Paese:
 - 8.3. Tel.:
 - 8.4. Telefax:
 - 8.5. Posta elettronica:

9. L'assunzione delle prove sarà eseguita da:
 - 9.1. Nome:
 - 9.2. Titolo:
 - 9.3. Funzioni:
 - 9.4. Compito:
10. Natura e oggetto del procedimento e breve descrizione dei fatti (in allegato, se del caso):
11. Assunzione delle prove che si chiede di eseguire:
 - 11.1. Descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire (in allegato, se del caso):
 - 11.2. Audizione di testimoni:
 - 11.2.1. Nome e cognome:
 - 11.2.2. Indirizzo:
 - 11.2.3. Tel.:
 - 11.2.4. Telefax:
 - 11.2.5. Posta elettronica:
 - 11.2.6. Quesiti da porre al testimone o descrizione dei fatti sui quali il testimone deve essere esaminato (in allegato, se del caso):
 - 11.2.7. Facoltà di astenersi dal deporre secondo la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente (in allegato, se del caso):
 - 11.3. Altra assunzione delle prove (in allegato, se del caso):
12. L'autorità giudiziaria richiedente chiede di procedere direttamente all'assunzione delle prove avvalendosi delle seguenti tecnologie della comunicazione (in allegato, se del caso):

Fatto a:

Data:

FORMULARIO J

Informazioni dell'organo centrale/autorità competente

articolo 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)

1. Riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente:
2. Riferimento dell'organo centrale/autorità competente:
3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:
4. Organo centrale/autorità competente:
 - 4.1. Nome:
 - 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 4.2.2. Località + codice:
 - 4.2.3. Paese:
 - 4.3. Tel.:
 - 4.4. Telefax:
 - 4.5. Posta elettronica:
5. Informazioni dell'organo centrale/autorità competente:
 - 5.1. L'assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata:
 - 5.2. L'assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è accettata alle seguenti condizioni (in allegato, se del caso):
 - 5.3. L'assunzione diretta delle prove in conformità della richiesta è rifiutata per i seguenti motivi:
 - 5.3.1. La richiesta esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - 5.3.2. La richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4:
 - 5.3.3. L'assunzione diretta delle prove richiesta è contraria ai principi fondamentali della legge dello Stato membro dell'organo centrale/dell'autorità competente:

Fatto a:

Data:

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

(2001/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 61, lettere c) e d), l'articolo 66 e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno sia garantita la libertà di circolazione delle persone.

(2) L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale.

(3) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁽⁴⁾, che è stato adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1998 e approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria in materia civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti benefici ai cittadini dell'Unione.

(4) Il paragrafo 40 di detto piano d'azione prevede che venga esaminata la possibilità di estendere ai procedimenti civili il principio della rete giudiziaria europea in materia penale.

(5) Nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di un sistema di informazione facilmente accessibile, che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe provvedere ad alimentare e aggiornare.

(6) Per migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali, è necessario creare a livello comunitario una struttura di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 281.

⁽²⁾ Parere reso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

- (7) Rientrano in questa materia le misure di cui agli articoli 65 e 66 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67.
- (8) Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è opportuno che le disposizioni relative alla sua istituzione vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante.
- (9) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e consentire un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.
- (10) La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisione mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui non si applica alcun strumento.
- (11) In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevedono già determinati meccanismi di cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi e deve operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati gli atti comunitari o gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
- (12) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale andrebbe posta in essere gradualmente, in base alla massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Essa dovrebbe avvalersi anche delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione.
- (13) Per conseguire i propri obiettivi, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale deve fondarsi su punti di contatto designati dagli Stati membri, nonché poter contare sulla partecipazione delle autorità di questi ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Per garantire il buon funzionamento della rete sono indispensabili contatti e riunioni periodiche tra i vari partecipanti.
- (14) È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici concreti per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. È pertanto necessario che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale promuova l'accesso alla giustizia. A tal fine, in base alle informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto, la rete dovrebbe predisporre progressivamente un sistema di informazione accessibile sia al grande pubblico sia agli specialisti.
- (15) La presente decisione non osta alla possibilità di mettere a disposizione, all'interno della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o nei confronti del pubblico, informazioni diverse da quelle in essa menzionate. Di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve ritenersi esaustivo.
- (16) Le informazioni e i dati sono elaborati ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾.
- (17) Per garantire che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale possa rimanere uno strumento efficace, incorporare le migliori prassi in materia di cooperazione giudiziaria e di funzionamento interno, nonché rispondere alle aspettative del pubblico, occorre prevedere valutazioni periodiche che consentano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.
- (18) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (19) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è di conseguenza vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

PRINCIPI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 1

Istituzione

1. È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in seguito denominata la «rete»).
2. Ai fini della presente decisione, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Composizione

1. La rete giudiziaria si compone di:
 - a) punti di contatto designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2;
 - b) organi centrali ed autorità centrali previsti da atti comunitari, strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
 - c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾, con responsabilità nel campo della cooperazione in materia civile e commerciale;
 - d) qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto. Se lo reputa necessario, ciascuno Stato membro può tuttavia designare un numero limitato di altri punti di contatto, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, dei compiti affidati ai punti di contatto, o allo scopo di associare ai lavori dei punti di contatto direttamente organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali.

Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

4. Gli Stati membri designano le autorità di cui al paragrafo 1, lettera d).

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 20, gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo 1, con l'indicazione

- a) dei mezzi di comunicazione di cui esse dispongono;
- b) delle loro conoscenze linguistiche e
- c) ove opportuno, delle relative funzioni specifiche all'interno della rete.

Articolo 3

Compiti e attività della rete

1. La rete ha il compito di:
 - a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l'ideazione, la progressiva predisposizione e l'aggiornamento di un sistema d'informazione destinato ai membri della rete;
 - b) ideare, predisporre progressivamente e tenere aggiornato un sistema d'informazione accessibile al pubblico.
2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:
 - a) assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun atto comunitario o strumento internazionale;
 - b) garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;
 - c) predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia.

⁽¹⁾ GUL 105 del 27.4.1996, pag. 1.

Articolo 4

Modalità di funzionamento della rete

La rete svolge i propri compiti in particolare secondo le modalità seguenti:

- 1) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare i compiti previsti all'articolo 3;
- 2) organizza riunioni periodiche tra i punti di contatto e i suoi membri, ai sensi delle disposizioni previste dal titolo II;
- 3) elabora e mantiene aggiornate le informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giuridici degli Stati membri di cui al titolo III, conformemente ai sensi delle disposizioni previste da tale titolo.

Articolo 5

Punti di contatto

1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), per svolgere i compiti previsti all'articolo 3.

I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:
 - a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
 - b) cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 6;
 - c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
 - d) collaborare all'organizzazione delle riunioni di cui all'articolo 9 e parteciparvi;
 - e) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.

3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione da un altro membro della rete alla quale non è in grado di dare seguito, la trasmette al punto di contatto o al membro della rete più idoneo a provvedervi. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza utile per contatti successivi.

4. Nei settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, i punti di contatto invitano i richiedenti a rivolgersi a tali autorità.

Articolo 6

Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

1. L'integrazione nella rete delle autorità competenti previste dagli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.

I contatti all'interno della rete lasciano impregiudicati i contatti regolari o occasionali tra queste autorità.

2. In ciascuno Stato membro le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.

3. I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.

Articolo 7

Conoscenze linguistiche dei punti di contatto

Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.

Gli Stati membri agevolano e favoriscono la formazione linguistica specializzata del personale dei punti di contatto e promuovono gli scambi tra i punti di contatto degli Stati membri.

*Articolo 8***Mezzi di comunicazione**

I punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività a tutte le richieste ad essi rivolte.

TITOLO II

RIUNIONE ALL'INTERNO DELLA RETE*Articolo 9***Riunioni dei punti di contatto**

1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta per semestre, a norma dell'articolo 12.
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.
3. La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro il 1° marzo 2003, fatta salva la possibilità di convocare riunioni preparatorie prima di tale data.

*Articolo 10***Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto**

1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a:
 - a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;
 - b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'applicazione delle misure adottate dalla Comunità europea;
 - c) individuare le migliori prassi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;
 - d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;
 - e) definire orientamenti per la progressiva elaborazione delle schede informative di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e alla forma di tali schede;

- f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.

2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri provvedono ad illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.

*Articolo 11***Riunioni dei membri della rete**

1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati e per trattare questioni specifiche.

Le riunioni possono essere convocate anche per trattare questioni specifiche.

2. Le riunioni sono convocate ove opportuno e ai sensi dell'articolo 12.
3. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, fissa per ogni riunione il numero massimo di partecipanti.

*Articolo 12***Organizzazione e svolgimento delle riunioni della rete**

1. La Commissione, in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri, convoca e organizza le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.
2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, d'accordo con la Presidenza del Consiglio e in consultazione con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.
3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.
4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto.
5. Le riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete possono aver luogo in qualsiasi Stato membro.

TITOLO III

Articolo 15

**INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE
SISTEMA D'INFORMAZIONE DESTINATO AL PUBBLICO**

Articolo 13

Informazioni diffuse all'interno della rete

1. Le informazioni diffuse all'interno della rete comprendono:
 - a) i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
 - b) qualsiasi altra informazione ritenuta utile dai punti di contatto per il corretto funzionamento della rete.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in consultazione con i punti di contatto, predispone progressivamente un sistema elettronico di scambio di informazioni crittografato e di accesso limitato.

Articolo 14

Sistema di informazione destinato al pubblico

1. È istituito progressivamente un sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, compreso il sito web della rete a norma degli articoli 17 e 18.
2. Il sistema di informazione comprende i seguenti elementi:
 - a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
 - b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti vigenti di cui alla lettera a);
 - c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;
 - d) gli elementi pertinenti della giurisprudenza comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
 - e) le schede informative di cui all'articolo 15.
3. Ai fini dell'accesso all'informazione di cui al paragrafo 2, lettere da a) aAd), la rete, sul proprio sito, si avvale, se opportuno, di collegamenti con altri siti sui quali si trovano le informazioni originali.
4. Allo stesso modo, il sito della rete agevolerà l'accesso alle iniziative analoghe di informazione del pubblico in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri.

Schede informative

1. Le schede informative vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri e comprendono informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza giudiziaria, indipendentemente da altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.
2. Le schede informative devono essere pratiche e concise. Devono essere redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e contenere informazioni pratiche per il pubblico. Esse devono essere predisposte progressivamente almeno sui temi seguenti:
 - a) principi del sistema giuridico e dell'ordinamento giudiziario degli Stati membri;
 - b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, con particolare riferimento ai casi di minore rilevanza e conseguenti procedure giudiziarie, comprese le possibilità e le procedure di ricorso;
 - c) condizioni e modalità per ottenere l'assistenza giudiziaria, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del dialogo coi cittadini;
 - d) norme nazionali in materia di notificazione e comunicazione degli atti;
 - e) norme e procedure per l'esecuzione delle sentenze emesse in un altro Stato membro;
 - f) possibilità e procedure per ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni ai fini dell'esecuzione di una sentenza;
 - g) possibilità di comporre controversie con metodi alternativi e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
 - h) organizzazione e funzionamento delle professioni forensi.
4. Nelle schede, se opportuno, sono riportati elementi della giurisprudenza pertinente degli Stati membri.

5. Le schede informative possono contenere dati più dettagliati ad uso degli specialisti.

Articolo 16

Aggiornamento delle informazioni

Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, a norma degli articoli 13, 14 e 15, vengono aggiornate regolarmente.

*Articolo 17***Ruolo della Commissione nell'ambito del sistema di informazione al pubblico**

La Commissione:

- 1) è responsabile della gestione del sistema di informazione destinato al pubblico;
- 2) in consultazione con i punti di contatto, allestisce un sito Web della rete sul proprio sito Internet;
- 3) fornisce informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo 14;
- 4)
 - a) assicura che le schede informative abbiano un formato uniforme e contengano tutte le informazioni giudicate necessarie dalla rete;
 - b) ne cura la traduzione nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità e le inserisce nel sito della rete.

*Articolo 18***Ruolo dei punti di contatto nell'ambito del sistema di informazione al pubblico**

I punti di contatto assicurano che:

- 1) siano fornite alla Commissione le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema di informazione;
- 2) le informazioni inserite nel sistema siano esatte;
- 3) siano notificati senza indugio alla Commissione i necessari aggiornamenti, non appena un'informazione va modificata;
- 4) siano progressivamente elaborate le schede informative relative ai rispettivi Stati membri, secondo gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
- 5) sia data la massima diffusione alle schede informative inserite nel sito della rete, nei rispettivi Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19***Riesame**

1. Entro il 1° dicembre 2005, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente decisione, stilata in base alle informazioni fornite dai punti di contatto. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.

2. La relazione esamina, tra le varie questioni pertinenti, quelle inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete, all'accesso delle professioni forensi e alla possibilità di associarle ai lavori della rete, nonché alle forme di sinergia con la rete comunitaria di organi comunitari per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Esamina altresì la relazione tra i punti di contatto della rete e le autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

*Articolo 20***Predisposizione degli elementi di base della rete**

Entro il 1° giugno 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

*Articolo 21***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2002, eccetto per quanto riguarda gli articoli 2 e 20, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della decisione agli Stati membri destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM